

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2760

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERUTI, BASSANINI, LODIGIANI, CARIA, GROSSO, SALVOLDI,
ANDREIS, BASSI MONTANARI**

Presentata il 25 maggio 1988

Divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto

COLLEGI DEPUTATI! — Con il termine di asbesto o amianto si intende un gruppo di silicati presenti in natura ed aventi struttura cristallina fibrosa.

Tutti i tipi di amianto sono costituiti da fibre resistenti alla trazione, alle alte temperature, alla degradazione per abrasione e per azione di sostanze chimiche, inoltre sono incombustibili ed agiscono come isolanti termici ed elettrici.

Due sono i gruppi principali di asbesto, il gruppo del serpentino cui appartiene la varietà denominata « crisotilo » (93 per cento della utilizzazione mondiale) ed il gruppo anfibolo cui appartengono le varietà denominate « crocidolite » (3,5 per cento della utilizzazione mondiale), « amosite » (2,5 per cento dell'a-

mianto utilizzato), « antofillite », « tremolite » ed « actinolite » utilizzate in minor misura.

Le proprietà patogene sono sostenute dalle differenti strutture e proprietà fisiche delle fibre ed, in linea generale, sono più evidenti e gravi per la « crocidolite », denominato anche « amianto blu ».

Oggi l'amianto viene usato in svariati settori dell'industria e dell'artigianato; è presente in più di tremila prodotti di uso corrente: dai guanti per il forno, alle tavole da stiro, alle plastiline per i bambini, ai pannelli isolanti termoacustici, pipe, portasigarette, giocattoli, pitture, vernici, pasticche per freni a disco e ferodi dei freni a tamburo, feltri per pavimenti o per la protezione dei tetti, matto-

nelle di vinile-amianto, tubature di cemento-amianto che adducono l'acqua per usi potabili e igienici.

La sua diffusione costituisce, quindi, un rilevante problema di sanità pubblica in tutto il mondo industrializzato per i rischi che l'amianto comporta quale inquinante ambientale e per la facilità con cui le fibre vengono aerodisperse.

I giacimenti italiani di amianto sono concentrati nella parte centro-occidentale dell'arco alpino e precisamente nelle province di Torino, Cuneo, Aosta, Sondrio; nonostante risultino esistenti quattro miniere, la sola attiva è quella di Balangero in provincia di Torino.

Le fibre rilasciate nell'ambiente durante le fasi di lavorazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, possono essere inalate oppure ingerite anche attraverso i cibi e le bevande.

Nell'ambiente lavorativo l'esposizione è diretta per tutti quelli che lavorano il minerale nelle fasi di estrazione, frantumazione, trasporto, lavorazione delle fibre grezze e di imballaggio, nell'installazione e manutenzione dei manufatti di amianto, nell'edilizia e nella demolizione.

È indiretta invece per tutti quelli che lavorano nelle vicinanze di persone che trattano direttamente amianto.

In ambiente non lavorativo, l'esposizione può essere domestica per i familiari dei lavoratori dell'asbesto o derivante da contatto con prodotti contenenti amianto utilizzati nelle varie attività, anche del tempo libero.

Esistono poi esposizioni per chi vive in vicinanza di complessi estrattivi o industriali dove si lavora l'amianto, e l'esposizione ambientale attraverso l'acqua, le bevande, i cibi, i medicinali e l'aria che riguarda l'intera popolazione.

L'amianto entra nel corpo principalmente attraverso le vie respiratorie: le fibre dai bronchi raggiungono i polmoni e si depositano in particolare nelle parti basali dove maggiore è la ventilazione.

Altro vettore può essere costituito dall'apparato digerente.

L'asbestosi è una fibrosi polmonare progressiva causata da inalazione di pol-

vere di amianto che generalmente insorge in seguito ad esposizione massiccia in ambiente di lavoro.

È accertato che l'asbesto gioca un ruolo importante nell'eziologia multifattoriale del carcinoma polmonare e bronchiale.

In particolare è stato accertato che il 20 per cento circa dei soggetti con asbestosi polmonare muore di cancro del polmone, non escludendosi la comparsa del tumore anche in soggetti esposti all'amianto ma non affetti da asbestosi. Negli esposti all'amianto è riscontro abbastanza comune la comparsa di un tipo assai raro di tumore nella popolazione comune, il mesotelioma pleurico. Tale grave tumore compare in genere dopo 20-40 anni di esposizione e soprattutto in caso di utilizzazione di crocidolite o amosite, così come accade per altri tipi di tumore (cancro dello stomaco, cancro del colon, cancro della laringe).

Possono comparire, in caso di esposizione all'amianto, anche placche pleuriche, versamenti pleurici, verruche dell'asbesto a carico della superficie cutanea degli arti.

Quasi tutti i paesi industrializzati hanno introdotto norme tendenti a regolamentare l'uso del minerale. In Italia non esiste una normativa per la prevenzione dei danni, ma unicamente disposizioni particolari sulle lavorazioni.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che contiene le disposizioni speciali per la silicosi e asbestosi, è previsto l'obbligo di visita medica prima dell'immissione al lavoro e di visita periodica ad intervalli non superiori a un anno.

Le industrie di produzione dell'amianto e dei manufatti in amianto sono classificate tra le industrie insalubri di prima classe di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

Recenti vicende giudiziarie hanno riproposto in tutta la sua drammatica gravità e urgenza il problema delle letali implicazioni di ordine sanitario connesse all'estrazione e al contatto con immobili ed oggetti contenenti amianto.

Già nel 1983 la CEE con Direttiva n. 478 sulle sostanze e sui preparati pericolosi vietava l'immissione sul mercato e l'uso di prodotti contenenti la crocidolite. La Direttiva lascia però agli Stati membri l'eventuale possibilità di escludere dal divieto alcuni prodotti.

Il 26 giugno 1986 il Ministero della sanità emanava una ordinanza sui pericoli per la salute pubblica derivanti dalla presenza dell'amianto — sostanza minerale cancerogena — nelle strutture dei pubblici edifici. Secondo alcuni studiosi, la asbestosi ed il mesotelioma, ed una notevole percentuale di tumori alle vie respiratorie e all'apparato digerente come pure altre patologie sono sicuramente attribuibili all'amianto.

Esiste poi una direttiva CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva CEE 80/1107 (83/478/CEE) che obbliga i datori di lavoro ad una notifica dettagliata delle lavorazioni a rischio di amianto, vieta le lavorazioni che comportino applicazione a spruzzo dell'amianto, obbliga i datori di lavoro ad adottare specifiche cautele nelle lavorazioni limitando il numero degli esposti, dispone periodici controlli ambientali con modalità standardizzate, fissa i valori limite a seconda della nocività delle diverse fibre (1 fibra/cc come TLV per tutte le varietà esclusa la crocidolite e 0,5 fibre/cc per la crocidolite), dispone che siano a disposizione dei lavoratori adeguati mezzi di protezione personale, impone la consultazione con i lavoratori sulle modalità di utilizzazione dell'amianto, l'attivazione di flussi informativi adeguati (registri delle lavorazioni, ecc.), anche in caso di tumori registrati in azienda.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, lo Stato italiano ha recepito le direttive CEE n. 83/478 e n. 85/610.

Tuttavia il provvedimento in parola appare gravemente lacunoso in quanto contiene alcune deroghe e comunque non vieta l'estrazione del materiale.

Con la presente proposta di legge, di cui sollecitiamo vivamente l'approvazione per indeclinabili esigenze sanitarie, si intende vietare l'impiego, la commercializzazione e l'estrazione dell'amianto prevenendone la sostituzione o innocuizzazione laddove il minerale sia già stato utilizzato.

Le modalità per la sostituzione dell'amianto impiegato e il suo smaltimento senza conseguenze nocive di ordine sanitario verranno contemplate in uno specifico regolamento applicativo che dovrà essere emanato dal Ministro della sanità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, che prevederà pure le modalità di eliminazione della nocività laddove non sia realizzabile la sostituzione (articolo 2).

I prefetti, o i commissari di Governo saranno competenti per il controllo di quanto previsto dal regolamento e potranno avvalersi di consulenze di organi tecnico-scientifici pubblici o di esperti privati.

Per quanto si riferisce alla materia sanzionatoria, è previsto l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni per chi estrae, aliena o impiega sostanze e materiali contenenti amianto (articolo 4, comma 1) e l'arresto da tre mesi a due anni e l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni per chiunque non adempia le disposizioni del prefetto o del commissario del Governo (articolo 4, comma 2).

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È vietato introdurre in tutto il territorio nazionale anche in transito, commerciare, lavorare o utilizzare in beni mobili o immobili sostanze e materiali contenenti amianto del gruppo degli anfiboli.

2. È altresì vietato estrarre, lavorare o utilizzare in beni immobili sostanze e materiali contenenti amianto del gruppo del serpentino (crisotilo).

ART. 2.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dovrà emanare il regolamento applicativo per la sostituzione dell'amianto impiegato in beni immobili ed in beni mobili secondo quanto previsto dall'articolo 1 e per lo smaltimento senza danno per l'igiene e la salute delle sostanze e dei materiali contenenti amianto.

2. Nel regolamento dovrà essere prevista, limitatamente ai beni mobili contenenti crisotilo, l'adozione di cautele operative, controlli e registrazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla direttiva CEE 83/478, nonché le modalità di sostituzione tecnicamente possibili, anche dell'amianto del gruppo crisotilo impiegato in beni mobili.

ART. 3.

1. Per l'esecuzione di quanto previsto dal regolamento sono competenti i prefetti e, rispettivamente, i commissari del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Essi possono avvalersi della consulenza di organi tecnico-scientifici dello

ART. 4.

1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 1 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni e dell'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

2. Chiunque non adempia le disposizioni del prefetto o del commissario del Governo è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.

3. Nei confronti del contravventore il prefetto o il commissario del Governo provvede d'ufficio con l'addebito delle spese e dei danni.